

# LAVORO

DI RUBEN SCHIAVO, RELAZIONI INDUSTRIALI DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA

## LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI IN CASO DI FALLIMENTO DELL'IMPRESA COMMITTENTE

**IL FALLIMENTO DI NUMEROSE AZIENDE STA PREOCCUPANDO, OLTRE ALLE IMPRESE STESSE, ANCHE LE LORO COMMITTENTI, RESPONSABILI IN SOLIDO NEI CONFRONTI DEI CREDITI VERSO I LAVORATORI IN APPALTO.**

Soprattutto nel settore turistico, la crisi che ha colpito le strutture ricettive rischia di ripercuotersi su tutta la catena, dalle aziende fornitrici a quelle appaltatrici dei loro servizi. Infatti, l'imprenditore committente è responsabile in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (art. 29, D.Lgs. 276/2003). La ratio della norma è quella di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, consentendo al lavoratore e agli Istituti previdenziali di esperire azione diretta nei confronti di un soggetto terzo, il committente, che di fatto ha beneficiato della prestazione lavorativa nell'ambito della quale tali crediti sono stati maturati.

I crediti di cui l'impresa committente è responsabile in solido sono i trattamenti retributivi, comprensivi di mensilità aggiuntive, superminimi, compensi per lavoro straordinario, nonché i contributi previdenziali, i premi assicurativi e le quote di trattamento di fine rapporto maturate in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto o di subappalto. Restano esclusi dal sistema di tutela, perché integralmente a carico del responsabile dell'inadempimento, le sanzioni civili dovute per mancato o ritardato pagamento dei contributi o dei premi ex art. 116 della L. n. 388/2000, nonché le sanzioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti in omissioni od evasioni contributive. Tra i crediti garantiti non rientrano anche i rimborsi, le diarie e, in generale, tutte le agevolazioni di carattere assistenziale collegate al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, oltre le somme dovute a titolo risarcitorio e indennitario.



**SE FALLISCE IL DATORE DI LAVORO APPALTATORE, IL RAPPORTO DI FORNITURA CERTAMENTE SI INTERROMPE PER LA RELATIVA PROCEDURA FALLIMENTARE; TUTTAVIA, LA SOLIDARIETÀ SOSTANZIALE DEL COMMITTENTE RIMANE ED IL PROCESSO NEI SUOI CONFRONTI DOVRÀ PROSEGUIRE DAVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO**

[non già ai fini della responsabilità datoriale che andrà azionata in sede fallimentare ma] per accertare la sua responsabilità solidale (e di tutti gli altri eventuali corresponsabili solidali) ed ottenere la formazione di un titolo esecutivo nei confronti dello stesso committente. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, l'apertura del procedimento fallimentare (o di altra procedura concorsuale) nei confronti dell'appaltatore non comporta l'improcedibilità dell'azione ex art. 1676 c.c. precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, trattandosi di azione autonoma tra terzi (ausiliari e committente) estranei al fallimento, con la quale gli ausiliari fanno valere un diritto proprio nei confronti di una somma (il corrispettivo dell'appalto) che prima del pagamento è ancora nel patrimonio del committente. Ciò comporta che il giudice potrebbe condannare il committente al pagamento delle spettanze retributive reclamate dai lavoratori dell'impresa appaltatrice in fallimento.

Riguardo la procedura, non si tratta di una fattispecie in cui la sentenza debba essere necessariamente pronunciata nei confronti di tutte le parti coinvolte in un rapporto sostanziale inscindibile. Restano pienamente applicabili i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di obbligazioni solidali che, in tali ipotesi, non fa

sorgere un rapporto obbligatorio con una pluralità di soggetti dal lato attivo o dal lato passivo, bensì tanti rapporti obbligatori, tra loro distinti, quanti sono i condebitori o i concreditori in solido (cfr. Cass. S.U. n.14700 del 18/06/2010 e Cass. n. 2854 del 12/02/2016). Ne deriva che, qualora siano convenuti in giudizio tutti i condebitori in solido, esistono, nell'unico processo, più cause tra loro distinte, ciascuna avente quali parti il creditore ed un condebitore in solido.

Inoltre, può accadere che l'azienda abbia molteplici appalti, sottoscritti con più di una azienda appaltatrice, per i quali è difficile attribuire a ciascuna la quota di attività svolta dall'impresa appaltante, pertanto la quota di credito di cui l'azienda committente sia responsabile in solido. In tal caso, la Cassazione ha chiarito, con la Sentenza n. 834/2019, che l'eventuale incertezza di attribuzione dell'opera in termini quantitativi fra le società appaltatrici non può ridondare a carico del lavoratore, il quale ben può limitarsi ad imputare la propria attività per l'intero periodo dedotto in lite alle opere concesse in appalto, senza necessità di ulteriori precisazioni, stante il vincolo di solidarietà ex lege che avvince il committente, l'appaltatore ed il subappaltatore, potendo ciascuno di essi esser costretto all'adempimento per l'intero.

